

Bonus bebè 2018, requisiti, durata, ISEE, importi e novità

La Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente disposizioni per il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” - G.U., Supplemento Ordinario, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2017) ha confermato la possibilità per le famiglie di accedere al bonus bebè 2018 INPS o assegno di natalità.

I requisiti di accesso e l'importo dell'assegno sono rimasti invariati, ma è cambiata la durata della prestazione, l'assegno infatti sarà corrisposto per 12 mensilità e non 36.

.....

Ricordiamo brevemente che il Bonus bebè 2018 o assegno di natalità è una misura erogata dall’Inps per i nuovi nati e fa parte dei cosiddetti bonus famiglia.

L’assegno di natalità non va comunque confuso con il bonus nascita o anche conosciuto come bonus mamma domani. Quest’altro sussidio è infatti di 800 euro ed è riconosciuto una tantum a prescindere dal valore ISEE. Ricordiamo che anche questo sostegno è stato confermato per il 2018 dall’ultima Legge di Stabilità.

Con la Legge di Bilancio è stato prorogato anche al 2018, ma con una durata ridotta rispetto al passato.

Ricordiamo qui di seguito schematicamente la misura e le novità introdotte dalla Legge in oggetto.

La misura

Il bonus bebè 2018 o assegno di natalità è una misura a sostegno delle famiglie istituito per la prima volta con la legge di bilancio 2015.

A chi spetta

Si tratta di un assegno mensile per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

Durata

A differenza di quanto previsto fino al 2017 (periodo 01/01/2015 – 31/12/2017), il bonus bebè 2018, spetta solo per il primo anno del bambino. Quindi il bonus famiglia INPS spettante per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 sarà concesso soltanto fino al primo anno di vita del bambino. La durata del bonus bebè 2018 è quindi di 12 mesi e non più per 36 mesi.

L'erogazione dell'assegno a favore del richiedente termina:

- quando il figlio compie il primo anno di età oppure quando si raggiunga un anno dall'ingresso in famiglia del minore a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. I 12 mesi si calcolano a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia (questo mese incluso);
- quando il figlio raggiunge i 18 anni di età;
- quando il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all'estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, ISEE superiore ai 25.000 euro annui, revoca dell'affidamento);
- quando si verifica una causa di decadenza (vedi più sotto)

Domande precedenti

Chi percepisce il bonus famiglia perchè ha presentato domanda negli anni passati per i figli nati adottati o in affido nel periodo 2015-2017 non dovrà ripresentare una nuova domanda. Tuttavia è necessario effettuare il rinnovo bonus bebè, ovvero confermare i requisiti (ISEE e familiari) nell'apposita area del sito INPS. La conferma della DSU va ripresentata entro il mese di gennaio altrimenti i pagamenti vengono sospesi.

I requisiti

I requisiti per poter richiedere il bonus bebè INPS non sono cambiati con l'ultima legge di bilancio.

Può presentare la domanda il genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell'Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui al riformato articolo 9 del Decreto Legislativo n.286/1998 e successive modificazioni. Ai fini dell'assegno, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria
- residenza in Italia
- convivenza con il figlio (il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso Comune)
- ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, o del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, non superiore a 25.000 euro annui. L'ISEE di riferimento è l'ISEE minorenni del bambino per il quale si richiede l'assegno.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall'affidatario. L'assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola, a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.

Se il genitore che ha i requisiti per avere l'assegno è minorenni o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata, in nome e per conto del genitore minorenni/incapace, dal suo legale rappresentante.

Quanto spetta

Anche l'importo del bonus bebè per il 2018 è rimasto invariato. Ecco quanto spetta in base all'ISEE del nucleo familiare:

- assegno 80 euro al mese per 12 mesi ovvero 960 euro l'anno con ISEE fra i 7.000 euro e i 25.000 euro annui;
- assegno 160 euro al mese per 12 mesi ovvero 1.920 euro l'anno con ISEE familiare non superiore a 7.000 euro annui.

Il Rinnovo dell'Isee per i precedenti beneficiari

Per quanto concerne i beneficiari passati, con bambini nati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, è possibile ancora richiedere l'assegno, in quanto il termine rimane fissato a 36 mesi. Occorre preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013. E' necessario che nel nucleo familiare indicato nella DSU sia presente il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede l'assegno.

Il termine di validità di ogni DSU scade il 15 gennaio dell'anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la DSU scaduta ma occorre ogni anno presentarne un'altra. Quindi, in caso di mancata presentazione di una nuova DSU, il beneficio viene sospeso finché non si presenta una nuova DSU. Mentre il richiedente è tenuto a presentare ogni anno la DSU, per le domande in essere non va invece presentata una nuova domanda.

Presentazione della domanda e decorrenza dell'assegno

La domanda di assegno va presentata, di regola, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo. In caso di parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare un'apposita domanda per ciascun minore.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo, disposto ai sensi della legge n. 184 del 1983. In tale caso, l'assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

Qualora l'assegno non possa essere più concesso al genitore richiedente (perché ad esempio decaduto dalla potestà genitoriale oppure perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all'altro genitore), l'altro genitore può subentrare nel diritto all'assegno: presentando per il medesimo figlio una nuova domanda, entro i successivi 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice con il quale è stata disposta la decadenza dalla potestà oppure l'affidamento esclusivo all'altro genitore. In tale caso, l'assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

Qualora il figlio venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso, l'assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del predetto provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).

In caso di decesso del genitore richiedente, l'erogazione dell'assegno prosegue a favore dell'altro genitore. A tal fine, quest'ultimo fornirà all'Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell'assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.

In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Modalità di erogazione

Il pagamento mensile dell'assegno è effettuato dall'INPS direttamente al richiedente secondo le modalità indicate nella domanda. L'INPS paga l'assegno per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda della misura annua dell'assegno (960 euro o 1.920 euro, secondo il valore dell'ISEE), nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente.

In caso di domanda presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenni o incapace, il mezzo di pagamento prescelto dev'essere intestato al genitore minorenni/incapace. Il pagamento dell'assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate.

Cause di decadenza

Il beneficiario, oltre che nel caso di perdita di uno dei requisiti di legge, decade dalla prestazione nei seguenti casi:

- decesso del figlio;
- revoca dell'adozione;
- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- affidamento del minore a terzi.

Il richiedente è tenuto a comunicare all'INPS nell'immediato e, comunque, entro i successivi 30 giorni, la perdita di uno dei requisiti oppure il verificarsi di una delle predette cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell'INPS delle somme erogate indebitamente.

Qualora il richiedente perda uno dei requisiti previsti dalla legge oppure qualora si verifichi una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall'altro genitore oppure, in caso di affidamento temporaneo del figlio, dall'affidatario sempre che sussistano in capo a tali soggetti i requisiti di legge.